

DELIBERA N. 71/25/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELESPAZIO TV S.R.L. FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELESPAZIO TV” PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 43, COMMA 1, LETT. A), NELL’ART. 48, COMMA 3, LETT. B), C) E D) E NELL’ART. 46, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 3 E 4 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DEL 9 DICEMBRE 1993, N. 581.

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 02/25 - PROC. 9/25/MZ-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 giugno 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;



VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n.410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale della regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM” *l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria*



pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità";

VISTO il “*Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto CONT n. 2/2025 del giorno 19 febbraio 2025 - notificato in pari data - il Comitato regionale per le comunicazioni Calabria ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Telespazio Tv S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telespazio Tv*” ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, comma 1, lett. a), nell'art. 48, comma 3, lett. b), c) e d) e nell'art. 46, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con gli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni del 9 dicembre 1993, n. 581 per aver diffuso comunicazioni commerciali audiovisive non riconoscibili in quanto tali e per aver, altresì, violato la normativa in materia di inserimento di prodotto e sponsorizzazione.

Nello specifico, nel corso della trasmissione “*Piaceri e Sapori*”, trasmessa il 14 ottobre 2024 dalle ore 13:12:10 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telespazio Tv*”, sono state diffuse immagini dei prodotti alimentari marca “*Attinà&Forti*” attraverso inquadrature reiterate e indugianti (a titolo esemplificativo dalle ore 13:29:02 alle ore 13:29:06 e dalle 13:30:55 alle 13:31:02) in assenza di segnaletica tesa a favorire il riconoscimento della natura promozionale delle immagini.

Il CO.RE.COM ha, altresì, riscontrato inquadrature reiterate su una bottiglia di liquore “*Amaro numero 05*”; precisamente alle ore 13:34:10 il citato amaro viene definito “*nostro sponsor*”, mentre il cuoco presente in studio ne esalta le qualità definendo il prodotto “*eccezionale*” ed “*eccellente*”.

Con riferimento ai prodotti “*Attinà&Forti*” e “*Amaro numero 05*” il CO.RE.COM ha rilevato, altresì, la violazione delle norme in materia di inserimento di prodotti e la violazione delle norme in materia di sponsorizzazione.

Il CO.RE.COM. ha altresì segnalato che “*la trasmissione va in onda durante tutti i giorni della settimana con modalità simili al caso segnalato*”.

2. Deduzioni della società



A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 2/2025 la società Telespazio Tv S.r.l non ha presentato memorie difensive.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.RE.COM. Calabria, con note acquisite ai prot. AGCOM n. 0100842 e n. 0100907 del 18 aprile 2025, n. 0101649 e n. 0101958 del 22 aprile 2025, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Telespazio Tv S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo "Telespazio Tv".

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del Co.RE.COM. Calabria confermando la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 43, comma 1, lett. a), nell'art. 48, comma 3, lett. b), c) e d) e nell'art. 46, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con gli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni del 9 dicembre 1993, n. 581 in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, è indubbio che la predetta società sia incorsa nella violazione delle disposizioni normative di cui all'art. 43, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 per aver trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non chiaramente riconoscibili come tali. Infatti, pur in assenza dell'acquisizione, da parte del Co.RE.COM. Calabria, della prova storica del rapporto di committenza tra il beneficiario della comunicazione commerciale e la società Telespazio Tv S.r.l., si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che siano state trasmesse in modo occulto comunicazioni commerciali audiovisive finalizzate ad incrementare la notorietà dei prodotti "Attinà&forti" e "Amaro numero 05". La natura commerciale della comunicazione stessa, come sopra evidenziato, è desunta mediante il ricorso allo strumento probatorio indiretto fondato su specifici elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, valutati nella loro interezza e non estrapolati dal loro contesto, quali il contenuto e il tono del messaggio nonché il contesto generale nel quale il messaggio stesso è stato inserito. In particolare, con riguardo al primo criterio incentrato sul contenuto della comunicazione, la valenza pubblicitaria della medesima è desumibile dal fatto che non è presente nel corso della trasmissione del programma televisivo il riferimento a prodotti diversi appartenenti allo stesso genere e forniti da imprese concorrenti, al fine di offrire un'informazione il più completa possibile al telespettatore. Quanto al tono del messaggio, se ne evidenzia il carattere particolarmente enfatico ed elogiativo con il ricorso a espressioni pronunciate dal conduttore o dal cuoco presente in studio quali (a titolo esemplificativo): "andiamo a mettere queste fantastiche olive che sono di uno dei nostri sponsor Attinà" e "dopo un bel panino serve un bell'Amaro numero 5 nostro sponsor [...] prodotto eccezionale". Quanto al contesto generale nel quale il messaggio viene inserito, il formato utilizzato dell'emesso televisivo in esame risulta caratterizzato da inquadrature del marchio "Attinà&forti" e "Amaro numero 5" inserite in modo artificioso nel corso della messa in onda del programma televisivo denominato "Piaceri e sapori" e non giustificabili in ragione delle particolari esigenze narrative del



programma televisivo stesso.

Si conferma, inoltre, la violazione dell'art. 48, comma 3, lett. b), c) e d) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 per il mancato rispetto della normativa vigente in materia di inserimento di prodotti. Infatti, ai sensi del citato articolo, i programmi che contengono l'inserimento di prodotti devono rispettare, tra l'altro, le seguenti disposizioni: “[...] b) *non incoraggiano direttamente l’acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi; c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione; d) i telespettatori sono chiaramente informati dell’inserimento di prodotti tramite apposita identificazione all’inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un’interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore*”. Nel corso della trasmissione in parola, sia con riferimento ai prodotti “*Attinà&Forti*” che con riferimento al prodotto “*Amaro numero 05*”, i telespettatori non sono stati chiaramente informati dell’inserimento dei prodotti tramite apposita identificazione all’inizio e alla fine della trasmissione, inoltre è stato dato ai prodotti un indebito rilievo e nel caso del prodotto “*Amaro numero 05*” vi è stato anche un incoraggiamento all’acquisto.

Si conferma anche la violazione delle disposizioni di cui all’art. 46, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con gli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni del 9 dicembre 1993, n. 581 per il mancato rispetto della normativa vigente in materia di sponsorizzazioni in quanto i prodotti vengono definiti “sponsor” dalla conduttrice e dal cuoco presente in studio con modalità che non rispettano le norme in materia di sponsorizzazioni. L’asserita sponsorizzazione, infatti, non si sostanzia negli “*inviti all’ascolto e nelle offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso nonché nei ringraziamenti per l’ascolto o simili effettuati al termine del programma (c.d. “billboards”), accompagnati dalla sola citazione di nome e/o logotipo di una o più imprese, diverse dalla concessionaria, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di queste*” come previsto dalla normativa vigente. Invero, si rileva proprio la presentazione, a fini promozionali, dei prodotti in questione.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 43, comma 1, lett. a) “*Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti disposizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;*

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. “b) *devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome, il logotipo o qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor, all’inizio o alla fine del programma; c) non devono stimolare all’acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi*”;



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 48, comma 3, lett. "b) *non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi; c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione; d) i telespettatori sono chiaramente informati dell'inserimento di prodotti tramite apposita identificazione all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore*";

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni del 9 dicembre 1993, n. 581 Art. 3 "*1. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri: a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dell'emittente nei confronti delle trasmissioni; b) essi devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma; c) essi non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi*".

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni del 9 dicembre 1993, n. 581 Art. 4 "*1. La sponsorizzazione di programmi televisivi può esprimersi esclusivamente negli inviti all'ascolto e nelle offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso nonché nei ringraziamenti per l'ascolto o simili effettuati al termine del programma (c.d. "billboards"), accompagnati dalla sola citazione di nome e/o logotipo di una o più imprese, diverse dalla concessionaria, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di queste. 2. Sono altresì consentiti i preannunci o inviti all'ascolto, ciascuno di durata non superiore a otto secondi, di programmi dei quali sia prevista la trasmissione da parte della concessionaria in un tempo successivo (cosiddetti "promos"), accompagnati dalla sola citazione di nome e/o logotipo dello sponsor, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di questo. I preannunci o inviti all'ascolto non possono superare il numero di tre per ciascun programma diffuso da concessionari in ambito nazionale. 3. Qualora la trasmissione sponsorizzata sia di durata non inferiore a quaranta minuti è consentita, per una sola volta e per non più di cinque secondi, la comparsa del nome o del logotipo dello sponsor durante la trasmissione medesima. La durata del programma è determinata includendo le sigle o i titoli di apertura e di chiusura ed escludendo gli eventuali intervalli, le interruzioni pubblicitarie ed ogni altro tipo di interruzione comprese quelle dovute a cause tecniche. 4. Quando la sponsorizzazione è destinata a finanziare un programma di giochi o di concorsi, prodotti o servizi dello sponsor possono essere assegnati in premio ai privati, anche con la precisazione se del caso che il premio è stato fornito dallo sponsor, a condizione di non formare oggetto di illustrazione o slogan pubblicitari e di essere mostrati in maniera puntuale e discreta solo al momento della consegna. In ogni caso l'ammissione*



al gioco o al concorso ovvero l'assegnazione del premio non debbono essere condizionati alla prova di acquisto di prodotti o servizi dello sponsor o di terzi. 5. Fatto salvo quanto precisato nell'art. 6, ogni forma di comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore o comunque modalità differenti, rispetto a quanto indicato nei precedenti commi, è da considerare messaggio pubblicitario ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n.223".

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni normative contenute negli articoli testé menzionati, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatrè/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitrè/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità in considerazione della rilevazione della violazione di diverse disposizioni normative, sopra indicate, nel corso delle giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dimostrato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose della violazione verificatasi.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese,



i cui dati si riferiscono al bilancio ordinario del 2023, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 528.761 euro e un utile di esercizio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo”*;

RILEVATO che ai sensi dell'Allegato A alla delibera n. 265/15/CONS *«ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e le norme violate siano plurime [...] può trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (legge 24 novembre 1981, n. 689) da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa soprattutto la plurioffensività della condotta e il suo protrarsi nel tempo)»*;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) aumentata del triplo pari a euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ACCERTA

La violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, comma 1, lett. a), nell'art. 48, comma 3, lett. b), c) e d) e nell'art. 46, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con gli artt. 3 e 4 del Decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 9 dicembre 1993, n. 581;

ORDINA

Alla società Telespazio Tv S.r.l (servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telespazio Tv”), con sede legale in Lamezia Terme (CZ) - Località Rotoli SNC, di



pagare la sanzione amministrativa di 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 43, comma 1, lett. a), nell'art. 48, comma 3, lett. b), c) e d) e nell'art. 46, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con gli artt. 3 e 4 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 9 dicembre 1993, n. 581, nei termini descritti in motivazione;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 71/25/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT37E0100003245BE00000002XU per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 71/25/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella